



Tachigrafi intelligenti G2V2. Aggiornamento software obbligatorio per vulnerabilità di sicurezza – nota Ministero dell'Interno

FAI INFORMA 207/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai informa che, con una nota del 28 Luglio c.a (vedi allegato), la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno informa che la Commissione U.E ha indicato le apparecchiature di registrazione per le quali è necessario aggiornare il software, al fine di risolvere le vulnerabilità di sicurezza in applicazione all'articolo 20, paragrafo 4, del [Regolamento \(UE\) n. 165/2014](#).

Le versioni dei tachigrafi interessate dall'aggiornamento sono le seguenti:

Tachigrafo	Versione	Omologazione	Versione software da aggiornare	Versione del software da utilizzare per l'aggiornamento	Versione dopo aggiornamento	Approvazione del tipo dopo l'aggiornamento
Stoneridge Electronics AB (Modello SE5000-8.1)	Revisione B	e5-0002_08	1214	2424	Revisione F	e5-0002-12
	Revisione C	e5-0002_09	1214	2425	Revisione G	e5-0002_13
	Revisione D	e5-0002-10	1619	2424, 2425	Revisione H	e5-0002-14
	Revisione E	e5-0002-11	1619	2626	Revisione I	e50002-15
Continental Automotive Technologies GmbH (Modello DTCO 1381 - Ver. 4.1)	4.1	e1-84-08	04.01.26	04.01.41	4.1b	e1-84-10

I termini fissati per procedere all'aggiornamento sono:

- dal 15 luglio 2026 per i tachigrafi Continental DTCO 1381;
- dal 1° settembre 2026, per i tachigrafi Stoneridge SE5000.

L'aggiornamento software non richiede la sostituzione fisica dell'apparecchio e dovrà essere effettuato presso un'officina autorizzata all'atto della prima revisione biennale, della prima

riparazione o in occasione dell'installazione/sostituzione, successive alle decorrenze sopra indicate.

Qualora durante un controllo su strada il software non risulti aggiornato a seguito di un intervento di revisione, riparazione o sostituzione come sopra indicato, il dispositivo è considerato non conforme alle prescrizioni tecniche di omologazione; in tal caso, in mancanza di una sanzione specifica per la violazione dell'art. 20 del Reg. 165/2014, il Ministero ritiene applicabile la sanzione prevista dall'art. 19 della Legge 4 agosto 1978, n. 727 (pagamento di una somma da euro 52,00 a euro 102,00 – in caso di pagamento entro 5 gg. € 36,40).